

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0015678/P Cl.: COM.4.8**
Trieste, 12.03.2013

Al Comune di

riferimento: **prot. 3847 dd. 8 marzo 2013**

Alla Direzione Centrale Attività Produttive
SEDE

Alla Direzione Centrale Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
SEDE

Oggetto: LLRR 29/2005 e 7/2003 – Hobbisti: vendita di prodotti alimentari

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato un quesito in merito alla problematica nell'oggetto evidenziata, richiedendosi specificatamente se la vendita da parte di "privati" di prodotti dolciari (biscotti fatti in casa) possa farsi rientrare nelle "esclusioni" di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 4, comma 1, lettera h) ovvero di cui alla legge regionale 7/2003, articolo 3.

Escludendosi che gli ordinari biscotti fatti in casa possano rapportarsi alle <<opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico>> (citata lettera h), deve inoltre e soprattutto rilevarsi che il privato hobbista non può mai venir considerato alla stregua di un operatore professionale, iscritto al registro delle imprese e munito di regolare partita Iva, essendogli, di conseguenza, precluso l'esercizio dell'attività di commercio in forma organizzata ed imprenditoriale (e proprio perché in assenza del requisito della professionalità, il "privato" non può mai esitare "al pubblico" prodotti alimentari).

Attualmente, comunque, si prescinde dal requisito della professionalità per la vendita dei generi alimentari effettuate nei confronti di una cerchia determinata di soggetti, pur tuttavia, come evidenziato nella circolare MiSE n. 3656/C dd. 12/9/2012 (punto 2.1.1), l'eliminazione dell'obbligo pubblicitario del possesso del requisito professionale *non esime il soggetto dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate*: si pensi, soprattutto in caso di

manipolazione, agli specifici adempimenti correlati alla NIA ed alla conseguente registrazione OSA¹ e finalizzati al più ampio motivo della tutela della salute, legittimante limitazioni alla libertà d'impresa, sia ai sensi del DL 201/2011, articolo 31, comma 2, sia ai sensi del DL 1/2012, articolo 1, comma 2.

Cordiali saluti

Documento informatico sottoscritto digitalmente da
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –
ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs 85/2005

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

¹ Si puntualizza che, nelle specifiche fattispecie di cui all'articolo 71 della legge regionale 29/2005, l'operatore non deve presentare la NIA, ma deve dare comunicazione dell'evento con un anticipo di almeno 15 giorni al Dipartimento di Prevenzione e per conoscenza al SUAP.